



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

Settore Attività Legali

D.R. n. 34 del 2020

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con D.R. n. 50 - prot. unicas. n. 853 del 15 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 22 del 27 gennaio 2018;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la Finanza e la Contabilità ed in particolare l'art.83 sulla Rappresentanza e Difesa in giudizio dell'Amministrazione Universitaria;

VISTO il D.R. n.850 del 13.11.2008 recante il regolamento dell'Avvocatura interna di Ateneo;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto Regolamento alla luce delle intervenute modifiche sia a livello normativo che regolamentare in tema di Avvocatura Interna degli Enti Pubblici;

VISTO in particolare l'art. 23 della Legge 247 del 03.12.2012 di riforma della Professione forense, che espressamente sancisce che agli Avvocati degli Enti Pubblici deve essere assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;

VISTO il Dlgs. N.90/2014 conv. con mod. dalla Legge 114/2014 che ha introdotto la Riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici;

VISTA la Delibera del Senato Accademico in data 11.12.2019 con la quale è stato espresso parere positivo sulla bozza di Regolamento per il funzionamento del Settore Attività Legali dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, aggiornata e modificata alla luce delle anzidette disposizioni di legge;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18.12.2019 con la quale è stata approvata la suddetta bozza di Regolamento, dando mandato al Rettore e al Direttore Generale, ciascuno per quanto di competenza, per tutti gli atti inerenti e conseguenti;

VISTO il D.R.693 del 20.09.2019 con il quale è stato emanato il Regolamento di Disciplina dei Patrocini Legali,

SU PROPOSTA del Settore Attività Legali;

DECRETA

Art.1) In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18.12.2019 è emanato il Regolamento relativo al funzionamento del Settore Attività Legale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale consistente in n.11 articoli che si allega quale parte integrante al presente decreto sub lett. A).

Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente"

Il presente decreto registrato è inserito nella raccolta ufficiale dell'Ateneo

Cassino li **16 GEN. 2020**

IL RETTORE
(prof. **Giovanni BERTA**)



Il Responsabile del Settore Attività Legali

Avv. Maria Rosaria Marrocco

Maria Rosaria Marrocco

Ufficio Legale

Dott.ssa Antonella Martino

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ATTIVITA' LEGALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività del Settore Attività Legale dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nonché la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti che svolgano attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Università. Tale regolamento è redatto nel rispetto dei principi di cui all'art. 23 della legge n.247/2012 in materia di riforma dell'ordinamento forense in conformità alle vigenti previsioni dell'articolo 9 della legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 e del CCNL di comparto.

ART.2

COMPITI E FUNZIONI

1. Il Settore Attività Legale di Ateneo è unità organizzativa autonoma, dotata di autonomia funzionale e organizzativa.

2. Compete al Settore Legale:

- a) la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università nelle controversie di lavoro, civili, amministrative e tributarie e negli arbitrati in cui la stessa sia parte attrice o convenuta, nonché nelle eventuali fasi conciliative;
- b) l'assistenza all'Avvocatura dello Stato nelle controversie affidate al patrocinio della stessa;
- c) la predisposizione di transazioni stragiudiziali, su richiesta dei competenti organi accademici;
- d) la formulazione di pareri in ordine alla legittimità di atti, provvedimenti e contratti e all'interpretazione della normativa vigente;
- e) L'attività studio ed interpretazione della normativa e dei regolamenti ;
- e) l'espletamento delle attività amministrative inerenti la fase stragiudiziale delle pratiche assegnate all'Ufficio.
- f) l'attività istruttoria dei singoli contenziosi in caso di affidamento a legale di libero foro.

ART.3

ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

1 Al Settore Attività Legale è preposto, in qualità di coordinatore responsabile un dipendente almeno di categoria EP ai sensi del vigente CCNL, in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato ed iscritto al relativo albo professionale che assume la funzione di Avvocato di Ateneo.

2. Lo stesso settore è dotato di personale tecnico - amministrativo con apposita esperienza e formazione professionale compatibili con i compiti di supporto all'attività giudiziaria svolta dall'Ufficio.

2. L'Avvocato di Ateneo assicura l'espletamento di tutte le attività di competenza del Settore, giudiziali, stragiudiziali e consultive, coordina l'espletamento delle attività amministrative di supporto all'attività giudiziale assegnate al personale amministrativo in forza alla struttura.

ART.4

STATUS GIURIDICO DELL' AVVOCATO DI ATENEEO

1.L' Avvocato di Ateneo riveste il duplice stato di dipendente dell'Università e di professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati. Lo stesso pertanto, è soggetto sia alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sia, in quanto avvocato, alla disciplina sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge 31 dicembre 2012 n. 247.

La funzione di legale di Ateneo è rivestita da dipendente almeno di cat. EP abilitato all'esercizio della professione forense.

2. Lo status di Avvocato di Ateneo si consegue con l'autorizzazione dell'Amministrazione e con la deliberazione del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che autorizza l'iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo e con la decorrenza ivi stabilita.

3. La cessazione dello status di Avvocato di Ateneo è dichiarata con atto del Rettore, sentito il Direttore Generale, in ragione di una delle seguenti cause:

- a) Mobilità volontaria dell'Avvocato di Ateneo verso altro ufficio della stessa amministrazione o di altro ente pubblico;
- b) Collocamento in aspettativa, richiesto per i casi di assunzione presso altra pubblica amministrazione o soggetto privato, oppure per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova;
- c) Cancellazione dall'elenco speciale disposta dal competente Consiglio dell'Ordine per sopravvenuta perdita dei requisiti di legge;
- d) Tutte le altre ipotesi in cui la legge prevede l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici Uffici.

4. Nei casi indicati alle lettere a, b, d del comma precedente, sarà cura del Direttore Generale trasmettere il provvedimento di cessazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

ART.5

Personale tecnico - amministrativo

1. Il Settore Attività Legale dell'Ateneo si avvale di apposita struttura amministrativa per lo svolgimento delle attività anche di natura non strettamente giudiziaria, per la formazione di atti e provvedimenti amministrativi strumentali al concreto disimpegno dell'attività legale, nonché, per particolari incombenze tecniche e/o contabili.

Tale struttura potrà di volta in volta, avvalersi della collaborazione specialistica di personale dislocato presso altre strutture, previo nulla osta del Direttore Generale, sentito il responsabile della struttura stessa.

2. Il personale amministrativo assegnato al Settore Attività Legali in particolare ha le seguenti funzioni, che svolge nel rispetto delle direttive dell'Avvocato di Ateneo:

- tenuta dell'agenda;
- fascicolazione e aggiornamento delle schede di tutti i giudizi pendenti;
- compilazione, secondo le direttive dell'Avvocato, delle schede per ogni giudizio che debbono essere istituite non appena notificato l'atto introduttivo, tanto nei giudizi passivi che in quelli attivi;
- attività di cancelleria e ritiro atti presso gli uffici giudiziari;
- compilazione delle deliberazioni e/o decreti rettorali che autorizzano l'Università a stare in giudizio, nelle liti attive e passive;
- compilazione dei provvedimenti di esecuzione delle sentenze;
- compilazione dei provvedimenti di liquidazione delle parcelle dei legali di controparte o dei legali esterni nominati dall'Ateneo.
- riscontro alla corrispondenza informativa;
- gestione amministrativa delle pratiche assegnate all'ufficio inerenti l'attività stragiudiziale;
- adempimento degli obblighi di pubblicazione di provvedimenti ed atti ai sensi del dec. leg.vo 133/2013 e s.m.i.
- tenuta dell'archivio cartaceo ed informatico delle pratiche di competenza dell'Ufficio

4. Il personale amministrativo è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti e degli atti che pervengono a mezzo del protocollo generale.

ART.6

Disciplina accesso agli atti

1. Al precipuo scopo di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996 n. 200, sono sottratti all'accesso i seguenti atti e documenti del Settore Attività Legale dell' Ateneo: a) Pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto; b) Atti defensionali e relative consulenze tecniche; c) Corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

ART.7

Spese legali e criteri per l'elaborazione della nota pro forma

1. All' Avvocato dipendente dell'Ateneo, iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, che svolge attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Università degli Studi di Cassino e L.M. è riconosciuta la retribuzione corrispondente all'inquadramento di appartenenza, con le progressioni previste dai regolamenti in vigore presso l'Università. E', inoltre, riconosciuto, ai sensi dell'art.9 D.L. 24/06/2014 n.90 conv. in L. 11 agosto 2014 n.14, in caso di sentenza favorevole come di seguito specificato, il compenso professionale per le attività giudiziali e stragiudiziali nella misura determinata dal giudice in sentenza.

2. Il compenso professionale è attribuito per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli Organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata ivi compresi i collegi arbitrali.

3. L' Avvocato ha diritto a percepire i compensi professionali secondo quanto previsto all'art. 9 del D.L. 24.06.2014, n.90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n.114:

a) In caso di sentenza favorevole, in cui è prevista la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.

L'importo dei compensi complessivamente liquidati, detratto il 20% trattenuto dall'Amministrazione universitaria a titolo di spese vive, il rimanente 80% è così ripartito: l'80% sarà corrisposto all'Avvocato che ha curato il contenzioso; il residuo 20% al personale tecnico - amministrativo assegnato alla struttura secondo un piano di ripartizione redatto dall'Avvocato responsabile della struttura in funzione della effettiva partecipazione all'attività istruttoria della causa.

b) in caso di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti.

In tal caso i compensi sono determinati secondo i parametri medi di cui all'art.13 comma 6 della legge 31/12/2012 n. 247 attualmente definiti dal DM n. 55 del 10 marzo 2014 come modificati dal D.M. n.37/2018 , decurtati del 50% e maggiorati dell'IRAP a carico dell'Amministrazione

Sui suddetti compensi non sono computati il rimborso delle spese vive a carico dell'Amministrazione e la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese.

Ai compensi come sopra determinati è decurtata una percentuale del 15% da corrispondere al personale tecnico amministrativo assegnato alla struttura secondo un piano di ripartizione redatto dall'Avvocato responsabile della struttura, in funzione della effettiva partecipazione all'attività istruttoria della causa.

Nell'ipotesi di cui alla lett.a), in caso di mancato recupero nei confronti della controparte soccombente, i compensi saranno comunque dovuti all'Avvocato applicando i criteri di cui innanzi. Per l'attività stragiudiziale e per le transazioni stragiudiziali, all' Avvocato spettano i compensi professionali, limitatamente ai casi in cui le relative spese siano a totale carico della controparte e senza alcun onere per l'Ateneo.

Il compenso professionale spettante all'Avvocato per le transazioni dopo sentenza favorevole – fermi restando i compensi maturati per l'attività svolta precedentemente all'atto transattivo e determinati con i medesimi criteri di cui al presente articolo – è determinato in misura pari al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale della lite con i parametri normativi di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 247 (allo stato DM n. 55 del 10 marzo 2014 e successive mod. ed int.), maggiorati dell'IRAP a carico dell'amministrazione.

Sono provvedimenti favorevoli all'Università i provvedimenti giurisdizionali, le mediazioni, le conciliazioni giudiziali, i lodi arbitrali nei quali la controparte sia soccombente o abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, nonché i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o di competenza o l'estromissione dell'Università dal giudizio, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda, l'estinzione del giudizio, la perenzione, l'estinzione per inattività della parte avversaria e, in generale, tutti quei provvedimenti giurisdizionali che producano un effetto, diretto o indiretto, favorevole all'Università.

In caso di affiancamento del legale di Ateneo ad avvocato di libero foro, sono comunque dovuti i compensi professionali secondo quanto previsto alla lett.b).

I compensi professionali di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.L. 90/2014, possono essere corrisposti in modo da attribuire all' Avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo annuo.

Ai fini della verifica del raggiungimento del limite di cui al precedente comma 7, il Settore del Personale dovrà operare secondo il criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno a titolo di trattamento economico complessivo lordo. Le somme eccedenti saranno acquisite al Bilancio dell'Università.

I compensi professionali corrisposti all' Avvocato di Ateneo iscritto all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Cassino sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art.23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201. convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214.

ART.8

Modalità di corresponsione degli onorari

A termine del singolo giudizio, l'Avvocato presenta notula relativa ai compensi. I compensi sono liquidati con provvedimento a firma del Direttore Generale. I relativi importi trovano copertura sul pertinente capitolo di bilancio delle Spese legali, in conformità all'impegno di spesa assunto con il decreto rettorale di conferimento incarico, facendo riferimento alla tariffa professionale nella misura indicata al comma 7 del precedente articolo.

ART.9

Tasse e contribuzione previdenziale

1. I compensi percepiti dall' Avvocato interno hanno, ai sensi dell'art.23 della Legge 247/2012, natura di corrispettivo per attività professionale e sono assimilati alla retribuzione ai soli fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale per le quote a carico dei lavoratori dipendenti, nonché delle ritenute fiscali.

2. I compensi professionali di cui all'art.2, ai sensi dell'art.1, comma 208 della Legge 23.12.2005, n.266, sono corrisposti agli Avvocati al lordo delle ritenute a carico degli stessi, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, fatta salva l'IRAP.

ART.10

Oneri connessi all'iscrizione all' iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati

1. In considerazione dell'obbligo di esclusività connesso alle funzioni degli Avvocati degli enti pubblici, gli oneri relativi all'iscrizione degli Avvocati all'Elenco speciale annesso all'albo degli Avvocati di Cassino, nonché le spese relative al mantenimento della stessa, sono a carico dell'Università.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce le precedenti disposizioni regolamentari emanate dall'Università in merito alla erogazione dei compensi agli Avvocati interni.

Esso entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito web dell'Università.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rimando al Regolamento di disciplina dei Patrocini Legali approvato con D.R. n. 693 del 20/09/2019 nonché alle vigenti disposizioni di legge vigenti.

Cassino li